

altro mese, previo trasferimento per tale periodo nella città di loro abituale residenza, e nella quale poi essi rimarrebbero al momento del loro ricollocamento in congedo assoluto».

RISPOSTA. — « Dato lo spirito che ha informato le disposizioni della circolare n. 46 inserita nel *Giornale Militare* del corrente anno, relative ai viaggi a prezzo ridotto concessi alle famiglie degli ufficiali richiamati dal congedo non si hanno difficoltà per estendere tale beneficio anche alle famiglie di quelli che, nell'aderire a rimanere in servizio per qualche altro mese, hanno chiesto di essere trasferiti nella città di loro abituale residenza. Naturalmente le dette famiglie all'atto dell'invio in licenza illimitata, od in congedo, dei rispettivi capi non avranno diritto ad ulteriori facilitazioni di viaggio, non essendo comunque ammissibile la concessione di più di un viaggio a tariffa ridotta.

« Per quanto sia da presumere esiguo il numero degli ufficiali che potranno trovarsi nelle condizioni in parola, con prossima circolare da inserirsi nel *Giornale Militare* sarà data notizia del benevolo provvedimento, affinché gli interessati possano ottenerne gli indispensabili documenti di viaggio.

« *Il sottosegretario di Stato*
« BATTAGLIERI ».

Rodinò. — *Al ministro della guerra.* — « Per conoscere se non creda giusto far godere agli studenti delle classi 1888 e 1889, le quali trovansi da maggior tempo sotto le armi, il beneficio di ritornare ai propri centri per proseguire gli studi, beneficio già concesso agli studenti appartenenti ad altre classi ».

RISPOSTA. — « Per ragioni di equità si è concordato col Ministero della pubblica istruzione di limitare il beneficio a quelli nati posteriormente all'anno 1889 (escluso).

« Gli individui nati nell'89 ed anni precedenti, infatti, all'atto della mobilitazione avevano compiuto il 25° anno di età, e perciò, dato che il massimo corso universitario (esclusi i medici per i quali si è provveduto a parte) dura 5 anni, è evidente che detti individui, se ancora studenti siano entrati all'Università dopo il 20° anno.

« E siccome la legge in vigore pel tempo di pace concede il beneficio del ritardo del servizio soltanto a quelli che entrano (o sono entrati) nelle Università al 20° anno

di età, non v'è ragione di dare, in stato di guerra, un vantaggio superiore a quello di pace.

« *Il sottosegretario di Stato*
« BATTAGLIERI ».

Rodinò. — *Al ministro della guerra.* — « Per conoscere se e quando sarà provveduto alla liquidazione della nuova pensione riguardante tutti gli ufficiali pensionati della riserva richiamati in servizio durante la guerra ».

RISPOSTA. — « La questione cui accenna l'onorevole interrogante, presentemente è stata risolta con decreto luogotenenziale in corso ammettendo una nuova liquidazione di pensione, in base ai gradi e agli stipendi raggiunti, a favore degli ufficiali richiamati, che abbiano avuto comandi di truppe combattenti o siano stati addetti a servizi di prima linea.

« Circa l'opportunità di estendere il beneficio a tutti indistintamente gli ufficiali pensionati della riserva richiamati durante la guerra, si vedrà, previa intesa col competente Ministero del tesoro, quale decisione possa essere adottata, non appena sia noto il risultato di nuovi studi ed accertamenti predisposti al riguardo.

« *Il sottosegretario di Stato*
« BATTAGLIERI ».

Rodinò ed altri. — *Al ministro dell'industria, commercio e lavoro.* — « Per conoscere se intenda comprendere la classe dei portieri nel recente decreto luogotenenziale sul contratto dell'impiego privato, e se non creda doveroso dare opportune urgenti disposizioni affinché venga ad essi assicurato una abitazione salubre ed igienica ».

RISPOSTA. — « Il decreto-legge del 9 febbraio scorso sul contratto d'impiego trova applicazione ogni qualvolta risulti l'esistenza di un rapporto d'impiego e quindi anche in relazione ai portieri ove questi possano provare che la natura delle mansioni loro affidate presenta i requisiti che sono propri di quel rapporto. Sotto questo punto di vista il decreto non fa distinzione tra l'una e l'altra classe sociale; non enumera quelle che debbono ritenersi appartenenti alla categoria degli impiegati, nè quelle che debbono ritenersi escluse; tutti coloro che prestano la propria opera ad una privata azienda con quei caratteri di collaborazione che il decreto stesso indica